

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 6 – Componente 2 – Investimento 2.1

VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA

BIOMEDICA DEL SSN

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023 (EX ART. 5 COMMA 6 D.LGS. 50/2016) PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE E GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR --..... DAL TITOLO.....

TRA

La Regione Campania, C.F. 80011990639 e Partita IVA 03516070632, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, legalmente rappresentata dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, avv. Antonio Postiglione, CF....., (di seguito “Soggetto Attuatore”) in virtù di....

E

L'Azienda....., C.F. e Partita IVA, con sede in alla via legalmente rappresentata dal Dott...., CF..., in virtù di....., in quanto unità operativa principale del progetto a cui è incardinato il Principal Investigator (di seguito “Soggetto Attuatore esterno”).

di seguito congiuntamente denominate “le Parti”

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO, in particolare, l'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 relativo al principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e sull'assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione;

VISTI gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati,

attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabili adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al Progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo dell'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale”;

VISTO il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152 convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTO il Decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR”;

VISTO decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato con decreto del medesimo Ministro del 23 novembre 2021, con cui è stata disposta l’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 1° aprile 2022 che nella annessa tabella A ha distinto gli interventi di cui alla Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del Servizio Sanitario Nazionale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nei sub-interventi per risorse complessive pari a €524.140.000,00;

VISTO il secondo avviso pubblico PNRR del 14 aprile 2023, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 5 maggio 2023, al n. 541, per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1, sulle tematiche: 1. Proof of concept (PoC) 2. Tumori Rari (TR) 3. Malattie Rare (MR) 4. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT2) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socioassistenziali: a. Innovazione in campo diagnostico; b. Innovazione in campo terapeutico; 5. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT1) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socioassistenziali: a. Fattori di rischio e prevenzione; b. Eziopatogenesi e meccanismi di malattia, pubblicato in data 24 aprile 2023 sul sito del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2023 n.136, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della Salute in data 19 gennaio 2024 con n.62 e dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024 con n.263, a seguito delle risultanze della graduatoria dei progetti di ricerca afferenti al primo avviso pubblico PNRR, approvata con decreto direttoriale n. 27 del 2 novembre 2022, con cui è stata modificata l’allocazione delle risorse finanziarie indicate nell’allegato 1 del sopracitato decreto ministeriale 1° aprile 2022 assegnate al secondo avviso pubblico PNRR per i progetti di ricerca sulle seguenti tematiche progettuali: Proof of Concept, Malattie rare, Malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socioassistenziali (tematiche: Fattori di rischio e prevenzione; Eziopatogenesi e meccanismi di malattia);

VISTO il decreto n. 5 del 29 marzo 2024 del Capo ad interim del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Salute in data 4 aprile 2024 al n. 225, in osservanza alle disposizioni del Comitato tecnico sanitario sezione c) espresse all’unanimità nella riunione del 26 marzo 2024 con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca del secondo avviso ammettendo a finanziamento per la Regione Campania sedici progetti per un totale di Euro 14.112.945,00:

Viste altresì’:

- la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati;
- la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n.32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

- la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n.4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
- la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi del PNRR”;
- la circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- la circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- la circolare RGS del 26 luglio 2022, n. 29 recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
- la circolare RGS dell’11 agosto 2022, n.30 recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- la delibera della Giunta Regionale n. 148 del 30 marzo 2022, con la quale sono state istituite presso l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” le strutture preposte al coordinamento ed all’attuazione del PNRR in Campania;

Atteso che:

- con la Delibera della Giunta Regionale n. 671 del 26 novembre 2024 la Regione Campania ha preso atto del suddetto decreto n. 5 del 29 marzo 2024 del Ministero della Salute ed ha, altresì, demandato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, in raccordo con le competenti strutture dell’Ufficio Speciale Grandi Opere-PNRR, gli adempimenti conseguenziali.

Preso atto che:

- il progetto PNRR - dal titolo “.....”, il cui Principal Investigator (P.I) è è stato ammesso a finanziamento per euro
- in data.....è stata firmata la convenzione tra il Ministero della Salute, la Regione Campania ed il P.I. per la realizzazione del suddetto progetto;
- Con nota inviata sul Workflow della Ricerca in data id invio..., il PI ha comunicato l’avvio del progetto entro e non oltre la data del 31 Agosto 2024 come previsto dall’articolo 4 comma 2 della Convenzione di cui al punto precedente;
- In data...con comunicazione id.... il Ministero della Salute ha comunicato il nulla osta all’inizio delle attività.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, al perfezionamento del presente accordo di collaborazione finalizzato alla regolamentazione dei rapporti di attuazione e gestione per la realizzazione del progetto PNRR-.....- dal titolo.....

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati 2 e 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente Accordo ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. 36/2023 (ex art. 5 comma 6 D.lgs. 50/2016) disciplina i rapporti tra le Parti e le attività necessarie alla realizzazione di tutti gli interventi di competenza del Soggetto Attuatore esterno.

2. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la piena attuazione degli interventi con l'articolazione e la pianificazione delle azioni, i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l'impiego delle rispettive risorse, secondo le M&T concordati con l'Unione Europea per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti PNRR e di ogni conseguente adempimento amministrativo.

3. A tal fine, il Soggetto Attuatore individua l'Azienda quale Soggetto Attuatore esterno. Il presente Accordo non prevede alcun corrispettivo a carico di nessuna delle Parti.

Articolo 3

Risorse e finanziamento

1. Le risorse disponibili nell'ambito del presente Accordo ammontano ad un totale di € (..... a valere sulle risorse assegnate per le tematiche progettuali, stanziare in base alla tabella allegata al decreto ministeriale 1° aprile 2022, modificato con decreto ministeriale del 28 dicembre 2023 n.136, concernente la ripartizione degli interventi di investimento della Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativo all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica.

Articolo 4

Termini di attuazione del Progetto, durata dell'Accordo e proroga

1. Il presente Accordo impegna le Parti fino alla completa realizzazione del progetto, nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione dell'intervento PNRR di riferimento della durata di 24 mesi, prorogabili eventualmente di ulteriori 6 mesi.

2. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza originale, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal Direttore Generale del Soggetto Attuatore esterno e dal Principal Investigator (P.I.) e trasmessa alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero tramite il portale Workflow della ricerca.

3. La richiesta di cui al comma 2 può essere avanzata solo dopo la presentazione della relazione di medio termine ovvero dopo 12 mesi dall'avvio progetto e fino a 3 mesi precedenti il termine del progetto, con formale e motivata istanza da parte del Soggetto Attuatore esterno e del Principal Investigator (P.I.), che dimostri le necessità scientifiche alla base della richiesta rispetto alle necessità per il raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti e avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

Articolo 5

Obblighi delle Soggetto Attuatore

1. Fermo restando gli obblighi previsti, in capo al Soggetto Attuatore, dal disciplinare d'obblighi sottoscritto tra le Parti e il Ministero, il Soggetto Attuatore, con riferimento all'attuazione delegata al Soggetto Attuatore esterno resta comunque obbligato a:

- garantire la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del Progetto e provvede a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti;

- svolgere i controlli di legalità e i controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute;

- adottare tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese;

- rispettare gli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento, nonché del conseguimento di eventuali M&T associati al progetto;

- presentare al Ministero le richieste di pagamento;

- trasmettere al Ministero l'avanzamento registrato dagli indicatori di output di particolare interesse per il PNRR;

- effettuare la conservazione e la tenuta documentale di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione dell'intervento e all'avanzamento, anche per il tramite del sistema informativo ReGiS;

- rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi europei, inserendo i riferimenti nella documentazione progettuale al finanziamento europeo, al PNRR e all'iniziativa NGEU.

Articolo 6

Obblighi del Soggetto Attuatore esterno

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto Attuatore esterno si obbliga a dare attuazione agli impegni previsti per il Soggetto Attuatore dalla convenzione sottoscritta con il Ministero della Salute, ed in particolare a:

1) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal D. L.n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

2) garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche emanate dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Commissione Europea ovvero da altri soggetti coinvolti nell'attuazione di verifica e controllo delle azioni relative al PNRR, anche successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione;

3) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

4) rispettare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, il principio di "non arrecare danno significativo" (DSNH) agli obiettivi ambientali a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), la parità di genere, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere (in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori requisiti e condizionalità specifiche dell'investimento oggetto della presente Convenzione;

5) adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Ministero nella descrizione delle funzioni e delle procedure in essere;

6) dare piena attuazione al progetto così come illustrato nel Programma di ricerca, ammesso a finanziamento dal Ministero nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di attuazione e di sottoporre al Ministero le eventuali modifiche al progetto;

7) assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;

8) assicurare il rispetto dei criteri di ammissibilità delle spese e delle quote percentuali previste dall'Avviso per le varie voci di costo, che saranno calcolate, a consuntivo, sulle spese rendicontate, al netto di eventuali economie riscontrate sul finanziamento assegnato e sulle sole spese eleggibili, dopo verifica da parte del Ministero;

9) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal Ministero;

10) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma informandone tempestivamente la Regione;

- 11) mitigare e gestire i rischi connessi ai progetti, nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
- 12) effettuare i controlli ordinari di gestione e di regolarità amministrativo-contabile previsti dalla normativa vigente, e le verifiche sul conflitto di interessi, sul doppio finanziamento e quelle previste dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo");
- 13) utilizzare il sistema informatico "ReGiS", finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art.22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dagli organi competenti per il tramite del Ministero;
- 14) caricare nel sistema "ReGiS" la documentazione tecnico-scientifica sullo stato di avanzamento del progetto atta a comprovare il corretto svolgimento dello stesso;
- 15) caricare sul sistema informativo "ReGiS" la documentazione atta a comprovare il corretto svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa vigente in merito alle procedure di gara espletate per l'aggiudicazione degli eventuali appalti o subcontratti ed ogni eventuale altra documentazione richiesta dalle Amministrazioni centrali deputate alla gestione complessiva del PNRR;
- 16) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo "ReGiS" dei dati di monitoraggio riferiti al CUP Master e ai CUP delle singole Unità operative sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per le milestones e i target della misura e assicurarne l'inserimento, con cadenza almeno bimestrale, delle spese (nel termine massimo di 10 giorni successivi all'ultimo giorno del bimestre) sul sistema informativo "ReGiS", unitamente alla documentazione probatoria pertinente, salvo diversa comunicazione;
- 17) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al progetto e sui documenti collegati alle relative procedure di acquisto e fatturazione;
- 18) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti adottati dal Ministero;
- 19) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR del MEF, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO ad esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE;EURATOM) 1046/2018;
- 20) supportare la Regione Campania al fine di facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero della salute, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco;
- 21) assicurare che le spese del Progetto di ricerca non siano oggetto, anche parzialmente, di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari (divieto del doppio finanziamento);

22) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e ai target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

23) predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Ministero, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo sul sistema informativo "ReGiS" allo scadere dei 12 e 24 mesi (prorogabili eventualmente di 6 mesi) i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

24) assicurare che tutte le spese rendicontate siano effettuate entro il periodo di svolgimento del progetto e che gli eventuali pagamenti per fatture emesse nel periodo di svolgimento del progetto siano completati entro i 30 giorni successivi alla scadenza progettuale e in tempo utile per il caricamento sul sistema di rendicontazione "ReGiS";

25) garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di una contabilità separata o di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

26) assicurare, direttamente o attraverso le Istituzioni da esso dipendenti in cui saranno svolte le attività di ricerca, l'anticipazione delle somme necessarie allo svolgimento della ricerca;

27) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

28) conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per le milestones e i target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dal Ministero, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestones e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

29) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – PNRR M6C2 - Investimento 2.1 -Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

30) fornire i documenti e le informazioni necessari secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal Ministero e per tutta la durata del progetto;

31) garantire una tempestiva diretta informazione alla Regione Campania e al Ministero della Salute sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dei progetti, comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché i casi di doppio finanziamento, riscontrati a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Ministero in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

32) garantire che il Ministero riceva attraverso il sistema “ReGiS” tutte le informazioni necessarie per l’aggiornamento dell’indicatore comune n. 8 “Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno”, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza “la comunicazione di informazioni per l’aggiornamento degli indicatori comuni ha luogo ogni anno entro il 28 febbraio e il 31 agosto. Il periodo di riferimento copre l’intero periodo di attuazione del piano, dal 1° febbraio 2020 in poi, se del caso, fino alle rispettive date limite del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno.”;

33) supportare la Regione Campania al fine di garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento, quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura;

34) supportare la Regione Campania al fine di fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero della salute;

35) supportare la Regione Campania al fine di effettuare i controlli di gestione, i controlli ordinari amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero della salute, nonché garantisce la riferibilità delle spese all’intervento.

ARTICOLO 7

Procedura di monitoraggio e rendicontazione della spesa e dei target

1. Il Soggetto attuatore esterno può proporre al Soggetto attuatore variazioni agli interventi che dovranno però essere accolte con autorizzazione scritta dalla competente struttura del Ministero della Salute.

2. Il Soggetto attuatore, su indicazione dell’Amministrazione Centrale, si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività dell’Intervento non autorizzate

ARTICOLO 8

Procedura di trasferimento delle risorse al Soggetto Attuatore esterno

1. Il Soggetto Attuatore trasferisce le risorse necessarie per il Soggetto Attuatore esterno attraverso le modalità di seguito indicate:

- Una prima rata pari ad un massimo del 40% in seguito alla sottoscrizione del presente accordo;
- Una seconda quota a rimborso per un ulteriore massimo complessivo pari al 70% dopo l’invio, al 12° mese dall’inizio delle attività progettuali, da parte del Soggetto attuatore esterno della relazione scientifica intermedia e dopo la sua approvazione da parte del Ministero sulla base della presentazione delle richieste di pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute, come risultanti dal sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- una quota a rimborso residuale a saldo pari al 30% (ovverosia fino al 100% della richiesta complessiva) a conclusione della ricerca, dopo l’invio da parte del Soggetto attuatore esterno della relazione scientifica finale e della rendicontazione economica, e dopo la sua approvazione da parte del Ministero.

2. Il trasferimento degli importi di cui al comma 1 è subordinato all'alimentazione e al puntuale e costante aggiornamento, da parte del Soggetto Attuatore esterno, del sistema informatico ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Le risorse verranno accreditate dalla Regione sul conto corrente indicato dal Soggetto Attuatore esterno utilizzando l'apposito modello in allegato 1A ovvero utilizzando l'apposito modello in allegato 1B (nel caso in cui trattasi di Azienda appartenente al Sistema Sanitario Regionale la stessa dovesse optare per la gestione in Centrale Unica di Pagamento);

4. L'allegato 1B potrà, inoltre, essere compilato da tutte le Aziende appartenenti al Sistema Sanitario Regionale che, partecipando al progetto come unità operativa non principale, dovessero optare per il trasferimento diretto delle risorse di propria competenza tramite Centrale Unica di Pagamento. In questo caso resteranno, comunque, in capo al Soggetto Attuatore Esterno gli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 9

Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, deve essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241.

2. A tal fine, il Soggetto Attuatore esterno si impegna, conformemente a quanto verrà disposto nei confronti del Soggetto Attuatore a restituire le somme indebitamente percepite e a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

3. Il Soggetto Attuatore esterno è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 10

Casi di riduzione, sospensione o revoca del contributo

1. Il Ministero procede a dichiarare la sospensione o revoca totale o parziale del finanziamento concesso, con conseguente eventuale restituzione delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, nei seguenti casi:

- a. modifiche ingiustificate alla composizione del gruppo di ricerca;
- b. mancato rispetto dei vincoli previsti dall'Avviso;
- c. mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 della presente Convenzione;
- d. mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, delle milestones e dei target previsti per lo svolgimento del progetto;
- e. mancata o ritardata presentazione della relazione intermedia sullo stato d'attuazione della ricerca;
- f. mancata o ritardata presentazione - oltre il cinquantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto - della relazione finale della ricerca e della rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali;
- g. modifiche del progetto o variazioni nella distribuzione dei fondi tra le unità operative non autorizzate.

2. Il Ministero applica riduzioni finanziarie in misura variabile e/o consistenti nel mancato riconoscimento delle spese nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'art. 10 dell'Avviso; spese eccedenti i massimali previsti per alcune categorie di spese dall'art. 10 dell'Avviso; costi delle pubblicazioni in cui non si faccia espressa menzione del finanziamento ottenuto nell'ambito del PNRR e del codice progetto;
 - b. riduzione finanziaria nella misura del 5% della rata del saldo nel caso in cui il Soggetto attuatore/beneficiario al termine delle attività progettuali inoltri copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca dalla quale risulti che solo alcune pubblicazioni prodotte recano la menzione del finanziamento ottenuto nell'ambito del PNRR e del codice progetto;
3. In caso di riduzione, sospensione o revoca del contributo da parte del Ministero, il Soggetto attuatore esterno non potrà richiedere al Soggetto attuatore l'erogazione di alcuna somma.

Articolo 11

Foro competente

1. Fermo restando ogni rimedio giurisdizionale, le Parti si impegnano a tentare preliminarmente la definizione amichevole di qualsiasi vertenza che possa insorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile dirimere in modo bonario ed amichevole un'eventuale controversia insorta tra le Parti, il Foro competente è esclusivamente quello di Napoli.

Articolo 12

Riservatezza e Trattamento dei dati personali

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che per il Soggetto Attuatore Regione Campania (i) il titolare del trattamento dei dati personali, èe il (ii) Responsabile del trattamento è, per il Soggetto Attuatore Esterno (i) il titolare del trattamento è, (ii) il responsabile del trattamento è
5. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Articolo 13

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dell'intervento, tutte le comunicazioni tra le parti devono avvenire per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, qui di seguito precisati:

- per la Regione Campania: PEO: dg04.staff01@regione.campania.it;

- PEC: dg04.staff01@pec.regione.campania.it;

- per il Soggetto Attuatore esterno: PEO _____; PEC _____;

2. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- Accordo, obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;

- comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;

- comunicazioni ordinarie, invio a mezzo PEC

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si fa riferimento a quanto disposto nella normativa, anche sopravvenuta, comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

Articolo 15

Efficacia

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

L'Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2 bis della citata L. n. 241/90

Per il Soggetto Attuatore

Per il Soggetto Attuatore Esterno